

Città di CAMPOSAMPIERO Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE "INGIUNZIONE FISCALE" O ACCERTAMENTO ESECUTIVO, DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE GESTITE DIRETTAMENTE DALL'ENTE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	. 3
Art. 1 Oggetto del regolamento	. 3
Art. 2 Forme di gestione	. 3
Art. 3 Definizioni	. 4
Art. 4 Responsabili del procedimento di riscossione coattiva	. 4
Art. 5 Predisposizione e trasmissione dei dati – approvazione delle liste di carico	. 5
Art. 6 Azioni cautelari ed esecutive – procedure concorsuali	. 5
Art. 7 Disposizioni generali	. 6
Art. 8 Termine per la notifica dell'ingiunzione o della comunicazione di presa in carico	. 6
Art. 9 Oneri aggiuntivi posti a carico del debitore	. 6
Art. 10 Rateazione del pagamento	. 7
Art. 11 Interessi dovuti su versamenti e rateazioni	. 8
Art. 12 Rimborsi	. 8
Art. 13 Discarico per crediti inesigibili	. 8

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività inerenti alla gestione della riscossione coattiva delle entrate gestite direttamente dal Comune, in esecuzione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche. Esso regola, quindi, le attività di recupero mediante riscossione coattiva nelle ipotesi in cui hanno avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.

Art. 2 Forme di gestione

- 1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate può essere effettuata con:
- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r. d. n 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del d.p.r. 602/1973 e s.m.i., nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma5, lettera b) del d.lgs. n. 446/1997;
 - Tale procedura continua a trovare applicazione per gli atti di accertamento emessi entro il 31 dicembre 2019.
- b) la procedura del ruolo di cui al d.p.r. 602/1973; in tal caso la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione, sino a quando ancora consentito per legge, all'agente della riscossione che opera mediante ruolo ai sensi dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche, e 13 aprile 1999, n. 112, e successive modifiche.
 - Tale disposizione continua a trovare applicazione per gli atti di accertamento emessi entro il 31 dicembre 2019.
- c) l'accertamento esecutivo di cui alla legge n 160/2019 acquisisce efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale. Vanno successivamente seguite le disposizioni contenute nel titolo II del d.p.r. 602/1973 e s.m.i., nel caso in cui la riscossione coattiva sia svolta in proprio dall'ente locale o sia affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma5, lettera b) del d.lgs. n. 446/1997. La predetta normativa si applica agli atti di accertamento relativi ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate

patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento a rapporti pendenti alla stessa data (art. 1 comma 792 della legge n 160/2019).

Art. 3 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) "lista di carico" o "carico": l'elenco dei debitori e delle debitrici contenente i dati anagrafici ed identificativi del debito di ciascun moroso inserito nella lista;
- b) **"entrate tributarie"**: le entrate del Comune derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune stesso in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi;
- c) "entrate non tributarie": tutte le entrate non rientranti nella lettera b), tra cui in particolare modo le "entrate patrimoniali di diritto pubblico", cioè tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con l'ordinaria attività istituzionale, nonché le sanzioni amministrative e le "entrate patrimoniali di diritto privato", cioè le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del Comune;
- d) "entrate": le entrate di cui alle lettere b) e c).

Art. 4 Responsabili del procedimento di riscossione coattiva

- 1. Il responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell'approvazione dei carichi da trasmettere al soggetto incaricato della riscossione per l'iscrizione degli stessi a riscossione coattiva è il responsabile del servizio comunale-competente per ogni specifica entrata.
- 2. Il responsabile del procedimento di riscossione coattiva, detto anche agente della riscossione, al quale compete l'adozione dell'ingiunzione di pagamento e che ne cura ogni fase conseguente, è il soggetto incaricato alla riscossione.

Art. 5 Predisposizione e trasmissione dei dati – approvazione delle liste di carico

- 1. La creazione delle liste di carico relative alle posizioni da riscuotere tramite riscossione coattiva avviene a cura del responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva.
- 2. La trasmissione al soggetto incaricato alla riscossione del carico comporta il passaggio in capo a quest'ultimo di tutte le operazioni successive, finalizzate alla riscossione coattiva delle posizioni trasmesse e determina l'iscrizione del debito a riscossione coattiva.
- 3. Non si procede alla riscossione coattiva per ciascun titolo di credito il cui importo sia inferiore ad euro 30,00 (trenta/00), ivi compresi gli interessi sul credito e le spese procedurali.
- 4. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, salva prescrizione di legge.

Art. 6 Azioni cautelari ed esecutive – procedure concorsuali

- 1. Il responsabile del procedimento di riscossione valuta l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità e alla consistenza patrimoniale del debitore, nonché all'economicità dell'azione da intraprendere
- 2. Il responsabile del procedimento di riscossione, in ordine alle procedure non attivate, dovrà relazionare, motivatamente, con cadenza semestrale attraverso la proposizione delle liste di inesigibilità ad eccezione dei casi di impossibilità giuridica della riscossione per cui dovrà relazionare, motivatamente, con cadenza mensile.

TITOLO 2- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE R.D. N 639/1910 E ACCERTAMENTO ESECUTIVO L. N 160/2019

Art. 7 Disposizioni generali

- 1. Il presente titolo disciplina la gestione della riscossione coattiva effettuata tramite ingiunzione fiscale r.d. n. 639/1910 e, per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, tramite accertamento esecutivo ai sensi della L. n. 160/2019.
- 2. Le disposizioni previste dagli articoli del presente titolo dovranno essere seguite sia nel caso di affidamento della riscossione ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 53 del d.lgs n. 446/1997 sia nel caso della gestione diretta da parte dell'Ente.

Art. 8 Termine per la notifica dell'ingiunzione o della comunicazione di presa in carico

- 1. Il soggetto preposto alla riscossione provvede a notificare l'atto di ingiunzione fiscale entro e non oltre novanta giorni dall'invio delle liste di carico.
- 2. Il soggetto preposto alla riscossione, prima di procedere, provvede a notificare mediante raccomandata (ai sensi dell'art. 1, comma 892, lettera c) della legge n 160/2019) comunicazione di aver preso in carico la riscossione, entro e non oltre novanta giorni dall'invio delle liste di carico.

Art. 9 Oneri aggiuntivi posti a carico del debitore

- 1. In caso di affidamento della riscossione coattiva, agli importi posti in riscossione saranno aggiunte le seguenti voci:
- a) spese di notifica e consegna di tutti gli atti della procedura di riscossione coattiva;
- b) spese relative alle procedure attivate, calcolate in base alla tabella di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000;
- c) oneri di riscossione e spese di cui all'art. 1 comma 803 della legge n. 160/2019.
- 2. Saranno aggiunte a titolo di rimborso le spese eventualmente sostenute per la difesa legale, qualora determinate e liquidate con provvedimento giudiziale; parimenti, in caso di pignoramento

mobiliare, sono poste a carico del debitore le spese stabilite dall'ufficiale giudiziario che procede al pignoramento.

3. Le spese succitate sono sempre a carico del soggetto debitore e vengono anticipate dal soggetto incaricato della riscossione; l'Ente riconosce esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultate infruttuose solo a seguito di un provvedimento di sgravio, per le fattispecie elencate all'art. 13 comma 2, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione da parte dell'agente della riscossione.

Art. 10 Rateazione del pagamento

- 1. Su richiesta motivata del debitore, indirizzata al soggetto preposto alla riscossione, nella quale lo stesso dichiari la propria situazione di temporanea difficoltà economica e verificata l'assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni di pagamento sul medesimo credito, si può autorizzare il pagamento rateale dei debiti in essere nei confronti del Comune secondo le modalità e condizioni di cui ai commi seguenti.
- 2. La richiesta è effettuata dal debitore mediante compilazione di appositi moduli di autocertificazione.
- 3. L'importo minimo rateizzabile è di euro 200,00 (duecento/00);
- 4. Il numero massimo di rate mensili concedibili è di ventiquattro per importi inferiori od uguali a euro 6.000,00 (seimila/00) e per importi superiori ad euro 6.000,00 (seimila/00) si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 796, lettere e) ed f), della l. n 160/2019; in ogni caso l'importo minimo di ciascuna rata è di euro 50,00 (cinquanta/00).
- 5. Sulla prima rata sono applicati tutti gli oneri dovuti, comprese le spese di notifica, le spese per eventuali procedure esecutive e cautelari già avviate e gli interessi di mora di cui all'articolo 11, comma 1, sino alla data di presentazione dell'istanza di rateazione. Sulle rate successive alla prima è applicato l'interesse di cui all'articolo 11, comma 3.
- 6. La procedura di rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione del titolo esecutivo e delle procedure cautelari ed esecutive eventualmente già avviate per un periodo pari a quello della rateazione.
- 7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed è soggetto a conseguente revoca dello stesso. L'importo ancora dovuto

deve essere corrisposto in un'unica soluzione comprensiva degli ulteriori interessi, lo stesso è immediatamente ed automaticamente riscuotibile e non può più essere rateizzato.

8. In casi eccezionali, sulla base di una richiesta opportunamente motivata da parte del debitore, comprovante il peggioramento della sua situazione economica, il responsabile del procedimento di riscossione può concedere una proroga del piano di rateizzazione sino ad un massimo di "settantadue" rate complessive.

Art. 11 Interessi dovuti su versamenti e rateazioni

- 1. A decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento, oppure decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, l. n 160/2019, sono dovuti ulteriori interessi moratori al saggio legale.
- 2. Gli interessi moratori dovuti ai sensi del comma 1 sono calcolati, ai sensi dell'art. 1, comma 802, legge n 160 del 2019, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione.
- 3. Sulle somme da versare in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione sono dovuti gli interessi legali o moratori nella misura pari al tasso di interesse legale.

Art. 12 Rimborsi

- 1. L'Ente non effettua rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad euro 12,00 (dodici/00).
- 2. Gli interessi corrisposti sulle somme oggetto di rimborso sono determinati nella misura del saggio legale.

Art. 13 Discarico per crediti inesigibili

1. Il soggetto incaricato della riscossione presenta al responsabile del servizio comunale competente dell'entrata le richieste di discarico delle partite poste in riscossione allegando la relativa documentazione entro dodici mesi dalla notifica dell'ingiunzione, ovvero dalla comunicazione di presa in carico del credito in caso di accertamento esecutivo (ex art. 1 comma 792 lettera c) della l. n 160/2019 a pena di decadenza, salvo i casi di impossibilità giuridica da presentare entro un mese dal verificarsi dell'evento.

Nel caso in cui sia stata accordata una rateazione al debitore detto termine decorre dalla data di decadenza dal beneficio di cui all'art. 10 comma 8; nell'ipotesi, invece, di procedure esecutive il termine decorre dalla data di chiusura del processo esecutivo; nell' ipotesi, infine, di procedure concorsuali il termine decorre dalla data di chiusura e definizione della procedura concorsuale attivata.

2. L'ufficio di cui al comma 1, previa verifica, provvede entro sessanta giorni al discarico delle partite ritenute non esigibili.

Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) notifica non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) irreperibilità per l'ingiunzione e/o successivo atto (misura cautelare o altro);
- c) liquidazione di società di capitali;
- d) cancellazione della società di capitali da rendere irrecuperabile il credito;
- e) improcedibilità per limiti di importo;
- f) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
- g) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- h) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- i) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
- j) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

A tal fine, l'inesigibilità è corredata da un tacciato in formato excel che riporta l'esito della procedura condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, reso disponibile all'Ente attraverso il sistema informatico in uso al soggetto preposto alla riscossione.

3. Qualora la documentazione di cui al comma 1 non sia ritenuta esauriente al fine del discarico, esaurita la fase di istruttoria e contradditorio, il soggetto incaricato della riscossione è tenuto a risarcire al Comune un importo pari al 80% della quota totale posta in riscossione,

TITOLO 3 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Obbligo di rendere il conto della gestione

1. Qualora l'attività di riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso dal Comune, lo stesso sarà tenuto a rendere il conto della propria gestione all'Ente secondo le modalità ed i termini previsti per gli altri agenti contabili in base alla vigente normativa.

Art. 15 Disposizioni finali

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.